



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

Al Sig. Sindaco di
Lamon (BL)

Al Segretario comunale dott. Francesco PUCCI
c/o Comune di Belluno

OGGETTO: Incarico al dott. Francesco PUCCI della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Lamon (BL), per il periodo dal **01.10.2020 al 31.12.2020**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che la segreteria comunale di Lamon (BL), cl. 3^a, è vacante dal 01.08.2018, ed il Sindaco ha 120 giorni dalla vacanza della sede per nominare, anche in convenzione, il nuovo titolare;
- **VISTA** la nota del 15.09.2020, con la quale il Sindaco di Lamon (BL) chiede d'incaricare della reggenza della sede il dott. Francesco PUCCI per il periodo indicato in oggetto;
- **VISTO** l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/97, ove è stabilito che i Segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di reggenza e/o supplenza;
- **PRESO ATTO** che, allo stato attuale, non ci sono Segretari in posizione di disponibilità in provincia di Belluno da poter incaricare della reggenza de qua;
- **RICHIAMATO** il contenuto della circolare del 18.03.2020 del Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali in tema di incarichi di reggenze e supplenze a scavalco dei Segretari comunali e provinciali che così testualmente dispone: " ... le amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi de quibus, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo dell'ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex lege. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere rilevato, infatti, come l'articolo 73 del decreto legge del 17.03.2020 n.18 con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati....";
- **RITENUTO**, al riguardo, di poter procedere, limitatamente ai profili di competenza di questa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali, al conferimento dell'incarico de quo, rimettendo alla competente Amministrazione le necessarie valutazioni e determinazioni in ordine all'applicazione delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari;
- **VISTI** l'art. 7, c. 31-ter, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del 31/7/2010 del Ministro dell'Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell'AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente, del M.I. e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il decreto prefettizio - UTG di Venezia prot. n. 2322 del 13.01.2012 relativo alla delega per l'adozione del presente provvedimento;
- **VISTO** il decreto n. 25402 del 17/5/2011 del Presidente dell'Unità di Missione in materia di rimborso delle spese di viaggio;



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

- **DATO ATTO** che il termine di 120 giorni dalla vacanza della sede per la nomina del segretario comunale titolare, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 465 del 1997 è scaduto;

DISPONE

- 1) Al solo fine di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione comunale il dott. Francesco PUCCI è incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Lamon (BL) per il periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020.
- 2) E' onere del segretario comunale comunicare tempestivamente al Sindaco e a questa Sezione le eventuali assenze per ferie o altri istituti al fine di consentire, ove si rendesse necessario, la sostituzione anche temporanea nell'incarico con altro segretario reggente;
- 3) Per detto incarico non spetta il rimborso delle spese di viaggio, ma va riconosciuto al segretario comunale il solo compenso previsto dall'art. 1 del CCDI di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12.01.2010, fatta salva l'eventuale sostituzione del medesimo nei casi previsti al precedente punto 2).
- 4) Di invitare la S.V. a coprire la sede, anche in convenzione, con la nomina di un titolare
- 5) Di fare riserva di incaricare della reggenza in argomento, ove possibile, un Segretario in disponibilità. In tal caso verrà revocato il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Dr. Alfonso Squitieri

